

LABOMAR S.p.A.



PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE OPERAZIONI EFFETTUATE DA PERSONE CHE ESERCITANO FUNZIONI DI AMMINISTRAZIONE, DI CONTROLLO O DI DIREZIONE SUGLI STRUMENTI FINANZIARI DI LABOMAR S.P.A. NEGOZIATI SUL MERCATO AIM ITALIA, SISTEMA MULTILATERALE DI NEGOZIAZIONE ORGANIZZATO E GESTITO DA BORSA ITALIANA S.P.A.

PREMESSA

Ai sensi dell'art. 31 del Regolamento Emittenti AIM, come successivamente modificato (il "**Regolamento Emittenti AIM**"), qualsiasi emittente avente una categoria di strumenti finanziari ammessi alle negoziazioni sul sistema multilaterale di negoziazione AIM Italia ("**AIM**"), organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. ("**Borsa Italiana**") deve disporre di procedure, risorse e controlli sufficienti per il rispetto delle disposizioni normative e regolamentari di cui al predetto regolamento.

In applicazione della normativa europea e nazionale, anche regolamentare, in vigore ed al fine di ottemperare ai predetti obblighi informativi, il Consiglio di Amministrazione della Società in data 15 settembre 2020 ha approvato la presente procedura c.d. di *internal dealing* (la "**Procedura Internal Dealing**" o "**Procedura**") che entrerà in vigore a partire dalla data di ammissione alle negoziazioni su AIM Italia delle azioni ordinarie (le "**Azioni**") della Società.

La presente Procedura deve essere applicata nel rispetto della normativa primaria e regolamentare, europea e nazionale, nonché tenuto conto degli orientamenti dell'ESMA e delle autorità preposte.

Sommario

DEFINIZIONI	4
1. Individuazione delle Persone Rilevanti e obblighi delle Persone Rilevanti	7
2. Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e da Persone Strettamente Collegate (“<i>CLOSED PERIOD</i>”)	8
3. Soggetto Preposto	9
4. Obblighi dei Soggetti Rilevanti	9
5. Trattamento dei dati personali	10
6. Violazioni e Sanzioni	10
7. Rinvio, aggiornamenti, modifiche ed integrazioni	11

DEFINIZIONI

In aggiunta ai termini altrove definiti nella presente Procedura, i termini e le espressioni in maiuscolo di cui di seguito hanno il significato per ciascuno qui sotto indicato:

“**Azioni**” indica le azioni rappresentative del capitale della Società.

“**Comunicazione Internal Dealing**” indica la comunicazione dovuta ai sensi di legge e della presente Procedura da effettuarsi utilizzando il modello di comunicazione di cui all’**Allegato 1**.

“**Consiglio di Amministrazione**” indica il consiglio di amministrazione della Società *pro tempore* in carica.

“**Consob**” indica la Commissione Nazionale per le Società e la Borsa.

“**Controllate**” indica le società controllate dalla Società ai sensi dell’art. 2359, comma 1 n. 1 e 2, cod. civ..

“**Data di Esecuzione**” indica, con riferimento a ciascuna Operazione Rilevante, il giorno in cui la stessa è stata perfezionata;

“**Elenco Persone Rilevanti**” indica l’elenco contenente l’individuazione dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Collegate mantenuto a cura del Preposto;

“**ESMA**” indica la *European Securities and Markets Authority*.

“**Informazione Privilegiata**” indica ogni informazione rilevante ai sensi dell’art. 7 del Regolamento 596/2014. In applicazione dell’art. 7 del Regolamento 596/2014 costituiscono informazioni privilegiate quelle informazioni di carattere preciso, concernenti, direttamente o indirettamente, la Società, le sue Controllate e/o qualsiasi degli Strumenti Finanziari non di pubblico dominio e idonee, se rese pubbliche, ad avere un effetto significativo sul prezzo di qualsiasi degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati. Ai sensi dell’art. 7, comma 2, Regolamento 596/2014 “*un’informazione ha un carattere preciso se essa fa riferimento a una serie di circostanze esistenti o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi o a un evento che si è verificato o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato, dei contratti a pronti su merci collegati o dei prodotti oggetto d’asta sulla base delle quote di emissioni*”. Un’informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli Strumenti Finanziari o degli strumenti finanziari derivati collegati, è quella informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento. Una fase intermedia in un processo prolungato è considerata un’Informazione Privilegiata se risponde ai suddetti criteri fissati nell’art. 7 del Regolamento 596/2014 riguardo alle Informazioni Privilegiate¹.

“**Operazione Rilevante**” indica qualsiasi operazione (di acquisto, vendita, cessione, sottoscrizione o scambio nonché tutte le operazioni indicate nell’**Allegato 2** alla presente Procedura) perfezionata da qualsiasi delle Persone Rilevanti o per conto delle stesse concernente qualsiasi degli Strumenti Finanziari.

“**Persona Rilevante**” indica sia i Soggetti Rilevanti sia le Persone Strettamente Collegate.

¹Il comma 2 dell’art. 7 del Regolamento 596/2014 specifica che: “*A tal riguardo, nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell’evento futuri, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso*”. Inoltre ai sensi del Considerando n. 16 del Regolamento 596/2014, “*se l’informazione privilegiata concerne un processo che si svolge in più fasi, ciascuna di queste fasi, come pure l’insieme del processo, può costituire un’informazione privilegiata. Una fase intermedia in un processo prolungato può essere costituita da una serie di circostanze o un evento esistente o che, in una prospettiva realistica fondata su una valutazione complessiva dei fattori esistenti al momento pertinente, esisterà o si verificherà. Tuttavia, questa nozione non dovrebbe essere interpretata nel senso che si debba prendere in considerazione l’entità dell’effetto di quella serie di circostanze o di quell’evento sui prezzi degli strumenti finanziari in questione*”. Ai sensi poi del Considerando n. 17 del Regolamento 596/2014, “*Le informazioni relative a un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare, ad esempio, lo stato delle negoziazioni contrattuali, le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute, la possibilità di collocare strumenti finanziari, le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti, le condizioni provvisorie per la collocazione di strumenti finanziari, o la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice principale o la cancellazione di uno strumento finanziario da un tale indice*”.

“Persona Strettamente Collegata” indica:

- (a) il coniuge o un partner equiparato al coniuge ai sensi del diritto nazionale di un Soggetto Rilevante;
 - (b) i figli a carico di un Soggetto Rilevante ai sensi del diritto nazionale;
 - (c) un parente del Soggetto Rilevante che abbia condiviso la stessa abitazione da almeno un anno dalla data dell’Operazione Rilevante;
 - (d) una persona giuridica, trust o società di persone:
 - (x) le cui responsabilità di direzione siano rivestite alternativamente:
 - i) da un Soggetto Rilevante;
 - ii) da una persona di cui alle precedenti lettere (a), (b) e (c) (ossia da una Persona Strettamente Collegata);
 - (y) che sia direttamente o indirettamente controllata una persona di quelle di cui sub (x)(i) (ossia Soggetto Rilevante) o (x)(ii) (ossia Persona Strettamente Collegata) che precede;
- oppure
- (z) i cui interessi economici siano sostanzialmente equivalenti agli interessi di una persona di quelle di cui sub (x)(i) (ossia Soggetto Rilevante) o (x)(ii) (ossia Persona Strettamente Collegata) che precede.

“Presidente del Consiglio di Amministrazione” il presidente del Consiglio di Amministrazione della Società *pro tempore* in carica.

“Procedura Internal Dealing” o **“Procedura”** indica la presente procedura interna della Società.

“Regolamento 596/2014” o **“MAR”** indica il Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 596/2014 del 16 aprile 2014 relativo agli abusi di mercato (regolamento sugli abusi di mercato) e che abroga la direttiva 2003/6/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio e le direttive 2003/124/CE, 2003/125/CE e 2004/72/CE della Commissione.

“Regolamento 2016/522” indica il Regolamento Delegato della Commissione n. 2016/522 del 17 dicembre 2015 che integra il Regolamento 596/2014 per quanto riguarda l’esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazioni di mercato, le soglie di comunicazione, l’autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante i periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

“Regolamento 2016/523” indica il Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/523 della Commissione del 10 marzo 2016 che stabilisce le norme tecniche di attuazione per quanto riguarda il formato e il modello per la notifica e la comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione in conformità al Regolamento 596/2014.

“Sito” indica il sito web della Società (www.labomar.com) nella quale è pubblicata la presente Procedura.

“Società” o **“Labomar”** indica Labomar S.p.A., con sede legale in Istrana (Treviso), via Nazario Sauro 35/I.

Soggetto Preposto” o **“Preposto”** indica Davide Munaretto (indirizzo: Via N. Sauro 35/I – 31036 Istrana (TV); indirizzo di posta elettronica certificata: labomar@pec.it; indirizzo di posta elettronica: preposto@labomar.com; fax: 0422-836547).

“Soggetto Rilevante” indica qualsiasi:

- (a) componente del Consiglio di Amministrazione
- (b) componente del Collegio Sindacale
- (c) alto dirigente della Società e/o di qualsiasi Controllata che abbia regolare accesso a Informazioni Privilegiate concernenti, direttamente o indirettamente, la Società e che detenga il potere di adottare decisioni che possono incidere sull’evoluzione e sulle prospettive della Società;
- (d) soggetto che svolga funzioni di cui sub a) e/o b) che precedono in una Controllata.

“**Strumenti Finanziari**” indica le Azioni, gli strumenti di debito e gli strumenti derivati

“**Strumenti Finanziari Collegati**” indica: a) gli strumenti finanziari che permettono di sottoscrivere, acquisire o cedere qualsiasi degli Strumenti Finanziari; b) gli strumenti finanziari di debito convertibili in qualsiasi degli Strumenti Finanziari o scambiabili con essi; c) gli strumenti finanziari derivati sugli Strumenti Finanziari indicati dall’articolo 1, comma 3, del TUF; d) gli altri strumenti finanziari, equivalenti alle Azioni, rappresentanti tali Azioni.

“**TUF**” indica il Decreto Legislativo 24 Febbraio 1998 n. 58 e le sue successive modifiche ed integrazioni.

1. Individuazione delle Persone Rilevanti e obblighi delle Persone Rilevanti

- 1.1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, avvalendosi della collaborazione del Preposto, individua per la prima volta nominativamente i Soggetti Rilevanti di cui abbia contezza redigendo apposito elenco.
- 1.2. Il Preposto dovrà fornire tempestiva comunicazione a ciascun Soggetto Rilevante del relativo inserimento nell'elenco di cui al precedente paragrafo e fornirà altresì a ciascun Soggetto Rilevante una copia della presente Procedura. Ciascun Soggetto Rilevante, mediante sottoscrizione del modulo di cui all'**Allegato 3**, accetta la presente Procedura di Internal Dealing e si impegna a rispettarne le previsioni nonché a rispettare le correlate disposizioni di legge e regolamentari e si impegna altresì a fare sì che, anche ai sensi dell'art. 1381 del Codice Civile, le relative Persone Strettamente Collegate rispettino la Procedura e le correlate disposizioni di legge e regolamentari.
- 1.3. I Soggetti Rilevanti sono tenuti a comunicare alle Persone Strettamente Collegate ai medesimi – a cui pure sono applicabili le disposizioni quivi previste – gli obblighi stabiliti nella presente Procedura, consegnando loro anche copia della presente Procedura e conservando altresì copia della comunicazione effettuata.

Ciascun Soggetto Rilevante deve altresì comunicare per iscritto al Soggetto Preposto i nominativi delle relative Persone Strettamente Collegate e, tempestivamente, eventuali successive modifiche ed integrazioni.

Una volta ricevute le comunicazioni di cui sopra, il Preposto provvederà ad integrare l'elenco di cui al paragrafo 1.1 con l'indicazione delle Persone Strettamente Collegate a ciascun Soggetto Rilevante. L'Elenco Persone Rilevanti è conservato a cura del Soggetto Preposto che provvederà al relativo tempestivo aggiornamento sulla base delle informazioni *ut supra* ricevute, dei relativi aggiornamenti ed integrazioni ovvero delle informazioni altrimenti nel relativo possesso.

- 1.4. Fermo restando quanto di cui al successivo paragrafo 1.5, i Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate devono comunicare alla Consob e alla Società le Operazioni Rilevanti dai medesimi perfezionate mediante invio della Comunicazione Internal Dealing secondo le modalità e nei termini di cui al successivo paragrafo 1.6.
- 1.5. Non sono soggette agli obblighi informativi di cui alla presente Procedura le Operazioni Rilevanti il cui importo complessivo (somma dei prezzi corrisposti e incassati) non raggiunga il controvalore di Euro 20.000 (euro ventimila) nell'arco dello stesso anno civile, con la precisazione che l'importo complessivo va calcolato sommando (senza compensazione) tutte le operazioni effettuate per conto di ciascun Soggetto Rilevante e quelle effettuate per conto delle Persone Strettamente Collegate. L'obbligo di comunicazione si applica a tutte le Operazioni Rilevanti successive una volta che sia stato raggiunto un importo complessivo di Euro 20.000 (euro ventimila) nell'arco di un anno civile. Nel calcolo dell'importo del controvalore relativo a Operazioni Rilevanti eseguite in una valuta diversa dall'euro o in cui il valore dell'attività sottostante lo strumento finanziario oggetto delle Operazioni Rilevanti è espresso in una valuta diversa dall'Euro, inoltre, è necessario considerare il tasso di cambio giornaliero di riferimento reperibile sul sito della Banca Centrale Europea per determinare se la soglia pari a Euro 20.000 sia stato superato.
- 1.6. I Soggetti Rilevanti e le Persone Strettamente Collegate effettuano la Comunicazione Internal Dealing:
 - (i) alla Consob tempestivamente e, comunque, non oltre il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante;
 - (ii) alla Società, entro il giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante.
- 1.7. Le Comunicazioni Internal Dealing in merito a tali operazioni non devono essere fuorvianti, false o ingannevoli e non devono omettere nulla che possa influenzare la rilevanza di tali informazioni.
- 1.8. La Comunicazione Internal Dealing deve essere effettuata compilando integralmente il modello allegato sub Allegato 1 alla presente Procedura che dovrà essere trasmesso:
 - (a) alla Consob per posta elettronica certificata ("PEC") all'indirizzo consob@pec.consob.it (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o via posta elettronica all'indirizzo

protocollo@consob.it (se il mittente non è soggetto all'obbligo di avere la PEC), specificando come destinatario "Ufficio Informazione Mercati" e indicando nell'oggetto "MAR Internal Dealing", ovvero con le altre modalità indicate dalla normativa di legge e regolamentare di volta in volta vigente; e

- (b) alla Società, (a) tramite lettera raccomandata a mani consegnata al Soggetto Preposto ovvero (b) tramite posta elettronica certificata (se il mittente è soggetto all'obbligo di avere la PEC) o e-mail con conferma di lettura (se il mittente non è soggetto all'obbligo di avere la PEC) all'indirizzo: labomar@pec.it, indicando nell'oggetto "Comunicazione Internal Dealing".

- 1.9. Ove richiesto da qualsiasi Persona Rilevante, previa sottoscrizione del modulo di cui all'Allegato 4 alla presente Procedura, la Società può effettuare le comunicazioni dovute alla Consob da parte dei Soggetti Rilevanti e/o delle Persone Strettamente Collegate a condizione tuttavia che le relative Comunicazioni Internal Dealing siano inviate al Soggetto Preposto dai soggetti interessati entro e non oltre il giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante da parte del Soggetto Rilevante e/o della Persona Strettamente Collegata.
- 1.10. Il Soggetto Preposto - mediante comunicazione di contenuto conforme a quanto di cui al modulo sub Allegato 1 alla Procedura inviata tramite il Sistema di Diffusione delle Informazioni Regolamentate (SDIR) nominato dalla Società nonché mediante pubblicazione sul proprio sito web - comunica al pubblico tempestivamente (e comunque entro il terzo giorno lavorativo successivo alla Data di Esecuzione dell'Operazione Rilevante da parte del Soggetto Rilevante e/o della Persona Strettamente Collegata) le informazioni ricevute dal Soggetto Rilevante e/o dalla Persona Strettamente Collegata relative ad ogni Operazione Rilevante effettuata da una Persona Rilevante e/o da una Persona Strettamente Collegata.

2. Limitazioni al compimento di operazioni effettuate dai Soggetti Rilevanti e da Persone Strettamente Collegate ("CLOSED PERIOD")

- 2.1. I Soggetti Rilevanti dovranno astenersi dal compiere Operazioni Rilevanti per proprio conto oppure per conto di terzi, direttamente o indirettamente, relative agli Strumenti Finanziari, durante un periodo c.d. "di chiusura" di 30 giorni di calendario che precedono il giorno successivo a quello di pubblicazione del comunicato stampa relativo ad un rapporto finanziario intermedio o ad un rapporto di fine anno che la Società è tenuta a rendere pubblici secondo la normativa, anche regolamentare, pro tempore applicabile.
- 2.2. Il Consiglio di Amministrazione si riserva la facoltà di introdurre ulteriori limitazioni, a tutti o alcuni Soggetti Rilevanti e per il periodo di tempo ritenuto necessario, con riferimento al compimento di tutte od alcune delle Operazioni Rilevanti. In questo caso sarà cura del Soggetto Preposto comunicare ai Soggetti Rilevanti la data di inizio e fine del periodo in cui è fatto divieto ai Soggetti Rilevanti di compiere le suddette Operazioni Rilevanti.
- 2.3. Fermi restando i divieti di cui agli articoli 14 (*abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate*) e 15 (*divieto di manipolazione del mercato*) del Regolamento 596/2014, il Consiglio di Amministrazione può consentire a un Soggetto Rilevante di negoziare per proprio conto o per conto di terzi nel corso di un periodo di chiusura:
 - (a) in base a una valutazione caso per caso in presenza di condizioni eccezionali, quali gravi difficoltà finanziarie che impongano la vendita immediata di azioni; o
 - (b) in ragione delle caratteristiche della negoziazione nel caso delle operazioni condotte contestualmente o in relazione a un piano di partecipazione azionaria dei dipendenti o un programma di risparmio, una garanzia o diritti ad azioni, o ancora operazioni in cui l'interesse beneficiario del titolo in questione non è soggetto a variazioni.

Trovano applicazione in tale caso le disposizioni di cui agli articoli 7 (*negoziazione durante un periodo di chiusura*), 8 (*circostanze eccezionali*) e 9 (*caratteristiche della negoziazione durante un periodo di chiusura*) del Regolamento 2016/522 alle quali il Consiglio di Amministrazione nell'assunzione delle determinazioni di cui sopra ed il Soggetto Rilevante dovranno strettamente attenersi.

3. Soggetto Preposto

3.1. Ai fini della Procedura al Soggetto Preposto sono attribuiti i seguenti compiti:

- (a) vigilare sulla corretta applicazione della Procedura;
- (b) ricevere ed effettuare le comunicazioni ai sensi del precedente Articolo 1;
- (c) gestire le comunicazioni ricevute dai Soggetti Rilevanti e/o dalla Persone Strettamente Collegate (conservazione in apposito archivio della documentazione ricevuta);
- (d) conservare in apposito archivio ed aggiornare l'Elenco delle Persone Rilevanti;
- (e) trasmettere di volta in volta la presente Procedura (e sue eventuali modifiche e integrazioni), ai Soggetti Rilevanti e, tramite questi, alle relative Persone Strettamente Collegate;
- (f) trasmettere le Comunicazioni Internal Dealing e metterle a disposizione del pubblico con le modalità e nei termini di cui alla Procedura;
- (g) segnalare al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali violazioni alle disposizioni di cui alla presente Procedura di cui venga a conoscenza;
- (h) assicurare, fermi restando gli obblighi di legge e regolamentari nonché di cui alla presente Procedura, la riservatezza delle comunicazioni pervenute, anche impedendo che a tali comunicazioni abbiano accesso persone non espressamente autorizzate dal Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- (i) vigilare in ordine all'evoluzione della disciplina legislativa e regolamentare in tema di *internal dealing*, al fine di un tempestivo adeguamento della Procedura e per segnalare al Consiglio di Amministrazione eventuali modifiche.

3.2. Il Soggetto Preposto ha il diritto di richiedere, via posta elettronica, a ciascun Soggetto Rilevante ogni informazione, chiarimento e/o integrazione, anche relativa alle Persone Strettamente Collegate ai Soggetti Rilevanti, necessaria e/o utile ai fini dell'attuazione della presente Procedura. Il Soggetto Rilevante destinatario della richiesta è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto, via posta elettronica, entro e non oltre 5 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. Il termine entro il quale il Soggetto Rilevante è tenuto a rispondere al Soggetto Preposto è ridotto a 2 giorni lavorativi in caso di urgenza debitamente segnalata dal Soggetto Preposto.

3.3. Il Soggetto Preposto è tenuto ad adempiere gli obblighi previsti nella presente Procedura con la diligenza commisurata alla funzione ricoperta.

3.4. Le comunicazioni al Soggetto Preposto effettuate ai sensi e per gli effetti della presente Procedura sono dirette all'attenzione di CFO-Labomar come segue:

- a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento all'indirizzo: Via N. Sauro 35/I 31036 Istrana (TV);
- a mezzo fax al numero: 0422-836547;
- via posta elettronica all'indirizzo: preposto@labomar.com;
- via posta elettronica certificata all'indirizzo: labomar@pec.it.

4. Obblighi dei Soggetti Rilevanti

4.1. In aggiunta agli obblighi di cui al precedente Articolo 1, ogni Soggetto Rilevante è tenuto a:

- (a) restituire, firmata per ricevuta e accettazione, copia della presente Procedura unitamente alla comunicazione di cui sub Allegato 3;
- (b) ottemperare alle disposizioni in essa contenute;
- (c) rivolgersi al Soggetto Preposto in caso di necessità di chiarimenti sulle modalità di sua applicazione;

- (d) informare per iscritto le Persone Strettamente Collegate a sé circa condizioni, modalità e termini in base ai quali le stesse sono tenute agli obblighi di comunicazione di cui alla Procedura;
 - (e) fornire alla Società l'elenco delle Persone Strettamente Collegate a sé e comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni di detto elenco, con apposita dichiarazione consegnata al Soggetto Preposto.
- 4.2. Ogni adempimento, obbligo, onere e/o formalità relativi o connessi al rispetto della presente Procedura da parte di Persone Strettamente Collegate ad un Soggetto Rilevante, incluse le relative responsabilità, restano esclusivamente di competenza e/o a carico di ciascun Soggetto Rilevante interessato.

5. Trattamento dei dati personali

- 5.1. Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società è tenuta a trattare determinati dati personali dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Strettamente Collegate. Tali persone sono, pertanto, informate ai sensi della presente Procedura e dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679, di quanto segue:
- a) i dati raccolti saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico esclusivamente ai fini degli adempimenti richiesti dalla normativa applicabile pro tempore vigente e della presente Procedura;
 - b) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
 - c) essendo il trattamento di dati prescritto da norme di legge, non è necessario raccogliere il consenso dei Soggetti Rilevanti e delle Persone Informate;
 - d) i dati possono essere forniti al pubblico, alla Consob, a Borsa Italiana e a qualsiasi autorità competente come previsto dalla presente Procedura e/o dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili;
 - e) i dati personali saranno conservati e trattati per il tempo necessario ad adempiere alle finalità indicate e per il tempo stabilito dalle vigenti disposizioni in materia civilistica e fiscale.
 - f) l'articolo 15 e ss del Regolamento (UE) 2016/679 riconosce diritti ai Soggetti Rilevanti e delle Persone Informate (tra cui, a mero titolo esemplificativo, il diritto di accedere ai propri dati personali, di chiederne la rettifica, l'aggiornamento e la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi) che possono essere esercitati rivolgendosi al responsabile del trattamento sottoindicato;
 - g) che il titolare dei dati è Labomar S.p.A., con sede legale in Istrana (Treviso), via Nazario Sauro 35/I ed il responsabile del trattamento è il Preposto Procedura Informazioni Privilegiate, raggiungibile al predetto indirizzo ovvero via mail scrivendo ai seguenti indirizzi di posta elettronica preposto@labomar.com o labomar@pec.it.

6. Violazioni e Sanzioni

- 6.1. Le norme della presente Procedura hanno carattere vincolante.
- 6.2. L'inosservanza da parte delle Persone Rilevanti delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni di legge e regolamentari di volta in volta vigenti in materia di informative al pubblico di *internal dealing*, può comportare l'applicazione, nei confronti della stessa Società, di sanzioni di varia natura.
- 6.3. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura o dalle norme di legge o regolamentari applicabili, la Società dovesse incorrere in sanzioni pecuniarie, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, al fine di ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

- 6.4. In ogni caso, la violazione delle disposizioni della presente Procedura, anche ove non si traduca in un comportamento direttamente sanzionato, può costituire un grave danno per la Società, anche in termini di immagine, con importanti conseguenze sul piano economico e finanziario. La violazione, pertanto, implica la possibilità, per la Società, di richiedere all'autore il risarcimento dei danni subiti dalla Società e/o da qualsiasi delle Controllate.
- 6.5. Nel caso in cui la violazione sia stata commessa da un amministratore, questi non potrà partecipare alla deliberazione in merito alle sanzioni. Se alla violazione ha preso parte la maggioranza del Consiglio di Amministrazione, l'organo competente a prendere gli opportuni provvedimenti sarà il Collegio Sindacale.
- 6.6. Se la violazione è stata commessa da un dipendente, ciò può configurare illecito disciplinare e, nei casi più gravi, può dare luogo a licenziamento.
- 6.7. L'abuso di informazioni privilegiate, la comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate e la manipolazione del mercato comportano: (a) la configurazione, nei confronti di coloro che hanno commesso il fatto, di un illecito passibile di sanzione penale e amministrativa ai sensi delle applicabili norme del TUF e nel rispetto della normativa europea di volta in volta vigente e (b) la responsabilità amministrativa della Società ai sensi delle applicabili norme del TUF e del D.Lgs. n. 231/01 e nel rispetto della normativa europea di volta in volta vigente.

7. Rinvio, aggiornamenti, modifiche ed integrazioni

- 7.1. Per quanto non espressamente stabilito nella Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari *pro tempore* applicabili.
- 7.2. Eventuali modifiche che si rendessero necessarie in virtù della variazione della normativa, anche regolamentare, applicabile, saranno approvate dal Consiglio di Amministrazione della Società anche, se del caso, su proposta del Soggetto Preposto e consultato in ogni caso il Nomad.

Allegato 1

Comunicazione Internal Dealing

Modello di notifica e di comunicazione al pubblico delle operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e da persone a loro strettamente associate (modello allegato al Regolamento 523/2016)

1.	Dati relativi alla persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione/alla persona strettamente associata	
a)	Nome	<i>[Per le persone fisiche: nome e cognome.]</i> <i>[Per le persone giuridiche: denominazione completa, compresa la forma giuridica come previsto nel registro in cui è iscritta, se applicabile.]</i>
2.	Motivo della notifica	
a)	Posizione/Qualifica	<i>[Per le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione: indicare la posizione (ad esempio, amministratore delegato, direttore finanziario) occupata all'interno dell'emittente, del partecipante al mercato delle quote di emissione, della piattaforma d'asta, del commissario d'asta, del sorvegliante d'asta.]</i> <i>[Per le persone strettamente associate,</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>indicare che la notifica riguarda una persona strettamente associata a una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione;</i>- <i>nome e cognome e posizione della pertinente persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione.]</i>
b)	Notifica iniziale/modifica	<i>[Indicare se si tratta di una notifica iniziale o della modifica di una precedente notifica. In caso di modifica, spiegare l'errore che viene corretto con la presente notifica.]</i>
3.	Dati relativi all'emittente, al partecipante al mercato delle quote di emissioni, alla piattaforma d'asta, al commissario d'asta o al sorvegliante d'asta	
a)	Nome	<i>[Nome completo dell'entità.]</i>
b)	LEI	<i>[Codice identificativo del soggetto giuridico, conforme al codice LEI di cui alla norma ISO 17442.]</i>
4.	Dati relativi all'operazione: sezione da ripetere per i) ciascun tipo di strumento; ii) ciascun tipo di operazione; iii) ciascuna data; e iv) ciascun luogo in cui le operazioni sono state effettuate	
a)	Descrizione dello strumento finanziario, tipo di strumento Codice di identificazione	<i>[Indicare la natura dello strumento:</i> <ul style="list-style-type: none">- <i>un'azione, uno strumento di debito, un derivato o uno strumento finanziario legato a un'azione o a uno strumento di debito;</i>- <i>una quota di emissione, un prodotto oggetto d'asta sulla base di quote di emissione o un derivato su quote di emissione.</i>

		<p>- Codice di identificazione dello strumento come definito nel regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
b)	Natura dell'operazione	<p>[Descrizione del tipo di operazione utilizzando, se necessario, i tipi di operazioni stabiliti dall'articolo 10 del regolamento delegato (UE) 2016/522 ⁽²⁾ della Commissione adottato a norma dell'articolo 19, paragrafo 14, del regolamento (UE) n. 596/2014 oppure uno degli esempi specifici di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 596/2014.</p> <p>A norma dell'articolo 19, paragrafo 6, lettera e), del regolamento (UE) n. 596/2014, indicare se l'operazione è legata all'utilizzo di programmi di opzioni su azioni]</p>	
c)	Prezzo/i e volume/i	Prezzo/i	Volume/i
		<p>[Se più operazioni della stessa natura (acquisto, vendita, assunzione e concessione in prestito ecc.) sullo stesso strumento finanziario o sulla stessa quota di emissione vengono effettuate nello stesso giorno e nello stesso luogo, indicare in questo campo i prezzi e i volumi di dette operazioni, su due colonne come illustrato sopra, inserendo tutte le righe necessarie.</p> <p>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo e la quantità, comprese, se necessario, la valuta del prezzo e la valuta della quantità, secondo la definizione dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</p>	
d)	<p>Informazioni aggregate</p> <ul style="list-style-type: none"> - Volume aggregato - Prezzo 	<p>[I volumi delle operazioni multiple sono aggregati quando tali operazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - si riferiscono allo stesso strumento finanziario o alla stessa quota di emissione; - sono della stessa natura; - sono effettuate lo stesso giorno; e - sono effettuate nello stesso luogo. 	

⁽²⁾ Regolamento delegato (UE) 2016/522 della Commissione, del 17 dicembre 2015, che integra il regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esenzione di taluni organismi pubblici e delle banche centrali di paesi terzi, gli indicatori di manipolazione del mercato, le soglie di comunicazione, l'autorità competente per le notifiche dei ritardi, il permesso di negoziare durante periodi di chiusura e i tipi di operazioni effettuate da persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione soggette a notifica.

		<p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per la quantità, compresa, se necessaria, la valuta della quantità, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p> <p><i>[Informazioni sui prezzi:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>nel caso di un'unica operazione, il prezzo della singola operazione;</i> - <i>nel caso in cui i volumi di operazioni multiple siano aggregati: il prezzo medio ponderato delle operazioni aggregate.</i> <p><i>Utilizzare gli standard relativi ai dati per il prezzo, compresa, se necessaria, la valuta del prezzo, secondo la definizione del regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottato a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014.]</i></p>
e)	Data dell'operazione	<i>[Data del giorno di esecuzione dell'operazione notificata. Utilizzare il formato ISO 8601: AAAA-MM-GG; ora UTC.]</i>
f)	Luogo dell'operazione	<p><i>[Nome e codice di identificazione della sede di negoziazione ai sensi della MiFID, dell'internalizzatore sistematico della piattaforma di negoziazione organizzata al di fuori dell'Unione in cui l'operazione è stata effettuata come definiti dal regolamento delegato della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione sulla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti adottata a norma dell'articolo 26 del regolamento (UE) n. 600/2014, o</i></p> <p><i>se l'operazione non è stata eseguita in una delle sedi di cui sopra, riportare «al di fuori di una sede di negoziazione».]</i></p>

Allegato 2

Operazione Rilevante

Ai sensi dell'articolo 19, paragrafo 1, del Regolamento 596/2014:

“1. Coloro che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione, nonché le persone a loro strettamente associate, notificano all'emittente [...] e all'autorità competente di cui al paragrafo 2, secondo comma:

a) per quanto riguarda gli emittenti, tutte le operazioni condotte per loro conto concernenti le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati [...].”

Il paragrafo 7 del medesimo articolo specifica che:

“Ai fini del paragrafo 1, le operazioni che devono essere notificate comprendono altresì:

a) la cessione in garanzia o in prestito di strumenti finanziari da parte o per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente collegata, di cui al paragrafo 1;

b) operazioni effettuate da coloro che predispongono o eseguono operazioni a titolo professionale, oppure da chiunque altro per conto di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o di una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1, anche quando è esercitata la discrezionalità;

c) operazioni effettuate nell'ambito di un'assicurazione sulla vita, definite ai sensi della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, in cui:

i) il contraente dell'assicurazione è una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente legata di cui al paragrafo 1;

ii) il rischio dell'investimento è a carico del contraente; e

iii) il contraente ha il potere o la discrezionalità di prendere decisioni di investimento in relazione a strumenti specifici contemplati dall'assicurazione sulla vita di cui trattasi, o di eseguire operazioni riguardanti gli strumenti specifici di tale assicurazione sulla vita.

Ai fini della lettera a), non è necessario notificare una cessione in garanzia di strumenti finanziari, o altra garanzia analoga, in connessione con il deposito degli strumenti finanziari in un conto a custodia, a meno che e fintanto che tale cessione in garanzia o altra garanzia analoga sia intesa a ottenere una specifica facilitazione creditizia.

Nella misura in cui un contraente di un contratto di assicurazione è tenuto a notificare le operazioni ai sensi del presente paragrafo, alla compagnia di assicurazione non incombe alcun obbligo di notifica.”

L'articolo 10 del Regolamento 522/2016 ulteriormente specifica che:

“A norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014 e in aggiunta alle operazioni di cui all'articolo 19, paragrafo 7, del medesimo regolamento, le persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione presso un emittente o un partecipante al mercato delle quote di emissioni e le persone a loro strettamente associate notificano le proprie operazioni all'emittente o al partecipante al mercato delle quote di emissioni e all'autorità competente. Le operazioni soggette a notifica comprendono tutte le operazioni condotte per conto proprio dalle persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione e concernenti, per quanto riguarda gli emittenti, le quote o i titoli di credito di tale emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati e, per quanto riguarda i partecipanti al mercato delle quote di emissioni, le quote di emissioni, i prodotti oggetto d'asta sulla base di esse o i relativi strumenti derivati.

Le operazioni soggette a notifica includono:

a) l'acquisizione, la cessione, la vendita allo scoperto, la sottoscrizione o lo scambio;

- b) l'accettazione o l'esercizio di un diritto di opzione, compreso un diritto di opzione concesso a persone che esercitano funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o a dipendenti in quanto parte della retribuzione loro spettante, e la cessione di quote derivanti dall'esercizio di un diritto di opzione;
- c) l'adesione a contratti di scambio connessi a indici azionari o l'esercizio di tali contratti;
- d) le operazioni in strumenti derivati o ad essi collegati, comprese le operazioni con regolamento in contanti;
- e) l'adesione a un contratto per differenza relativo a uno strumento finanziario dell'emittente interessato o a quote di emissioni o prodotti oggetto d'asta sulla base di esse;
- f) l'acquisizione, la cessione o l'esercizio di diritti, compresi le opzioni put e opzioni call, e di warrant;
- g) la sottoscrizione di un aumento di capitale o un'emissione di titoli di credito;
- h) le operazioni in strumenti derivati e strumenti finanziari collegati a un titolo di credito dell'emittente interessato, compresi i credit default swap;
- i) le operazioni condizionali subordinate al verificarsi delle condizioni e all'effettiva esecuzione delle operazioni;
- j) la conversione automatica o non automatica di uno strumento finanziario in un altro strumento finanziario, compreso lo scambio di obbligazioni convertibili in azioni;
- k) le elargizioni e donazioni fatte o ricevute e le eredità ricevute;
- l) le operazioni effettuate in prodotti, panieri e strumenti derivati indicizzati, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- m) le operazioni effettuate in azioni o quote di fondi di investimento, compresi i fondi di investimento alternativi (FIA) di cui all'articolo 1 della direttiva 2011/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- n) le operazioni effettuate dal gestore di un FIA in cui ha investito la persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata, se così previsto dall'articolo 19 del regolamento (UE) n. 596/2014;
- o) le operazioni effettuate da terzi nell'ambito di un mandato di gestione patrimoniale o di un portafoglio su base individuale per conto o a favore di una persona che esercita funzioni di amministrazione, di controllo o di direzione o una persona a essa strettamente associata;
- p) l'assunzione o la concessione in prestito di quote o titoli di credito dell'emittente o strumenti derivati o altri strumenti finanziari a essi collegati”.

Allegato 3

Dichiarazione di accettazione della Procedura di Internal Dealing

Spett.Le

Labomar S.p.A.

Via Nazario Sauro n. 35/I

31036 Istrana (TV)

Alla c.a.: Soggetto Preposto

[Luogo e Data]

Io sottoscritto/a:

Nome:

Cognome:

Luogo e data di nascita:

Codice Fiscale:

Residenza:

nella mia qualità di:

preso atto di essere stato/a incluso/a tra i “Soggetti Rilevanti” ai sensi della Procedura di Internal Dealing di Labomar (le cui definizioni, ove non diversamente indicato, si intendono qui integralmente richiamate), **dichiaro ed attesto** di aver letto e ben compreso la suddetta Procedura e, consapevole degli obblighi previsti dalla normativa applicabile in materia di *internal dealing*,

mi impegno

- (i) a osservare e adempiere puntualmente agli obblighi previsti dalla Procedura di Internal Dealing e dalla correlata normativa di legge e regolamentare applicabile che dichiaro altresì di ben conoscere;
- (ii) a far sì che, anche ai sensi dell’art. 1381 Codice Civile, la/le Persona/e Strettamente Collegata/e al/alla sottoscritto/a osservino e puntualmente adempiano agli obblighi previsti dalla Procedura di Internal Dealing e dalla correlata normativa di legge e regolamentare applicabile;
- (iii) a tenere indenne e manlevata Labomar da ogni conseguenza pregiudizievole che alla stessa dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte mia e/o da parte della/e Persona/e Strettamente Collegata/e al/alla sottoscritto/a degli obblighi previsti dalla Procedura Internal Dealing e/o dalla correlata normativa di legge e regolamentare applicabile; e
- (iv) a comunicare per iscritto a qualsiasi Persona Strettamente Collegata al/alla sottoscritto/a, ove sussistente, gli obblighi ai quali la stessa è tenuta ai sensi della Procedura Internal Dealing e dalla correlata normativa di legge e regolamentare applicabile.

Io sottoscritto/a inoltre **dichiaro che**:

(i)

- non sussistono allo stato Persone Strettamente Collegate al/alla sottoscritto/a
oppure

la/e Persona/e Strettamente Collegata/e al/alla sottoscritto/a è/sono la/e seguente/i:

	Cognome e Nome / Denominazione sociale	Luogo e data di nascita / Indirizzo della sede sociale	Codice fiscale	Tipo di legame
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				

(ii) i miei recapiti sono i seguenti:

indirizzo professionale

via _____ n. _____ Località _____

CAP _____ Stato _____

indirizzo privato

via _____ n. _____ Località _____

CAP _____ Stato _____

indirizzo di posta elettronica certificata _____

indirizzo di posta elettronica _____

fax _____

telefono fisso professionale _____

telefono fisso privato _____

telefono mobile professionale _____

telefono mobile privato _____

e **mi impegno** a tempestivamente comunicare per iscritto a Labomar (e per essa al Soggetto Preposto) eventuali variazioni rispetto a quanto sopra dichiarato in merito alla/e Persona/e Strettamente Collegata/e al/alla sottoscritto/a e/o ai miei recapiti.

Ai sensi della applicabile normativa sul trattamento dei dati personali, sono consapevole che non sia necessario raccogliere il mio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'articolo 5 della Procedura (in quanto volti a consentire gli adempimenti di cui alla normativa primaria e secondaria in materia di *internal dealing*, comunicazione dei dati, conservazione e trasmissione ad autorità competenti.

[firma]

Allegato 4

Modulo di richiesta alla Società di adempiere agli obblighi di comunicazione previsti dalla Procedura di Internal Dealing

Spett.Le

Labomar S.p.A.

Via Nazario Sauro n. 35/I

31036 Istrana (TV)

Alla c.a.: Soggetto Preposto

[Luogo e Data]

Il sottoscritto/a:

Nome: _____

Cognome: _____

Luogo e data di nascita: _____

Codice Fiscale: _____

Residenza: _____

nella mia qualità di: _____

facendo riferimento alla Procedura di Internal Dealing di Labomar (le cui definizioni, ove non diversamente indicato, si intendono qui integralmente richiamate)

richiedo

che l'adempimento degli obblighi di comunicazione di cui al paragrafo 1.6 della sopra citata Procedura venga posto in essere dalla Società per mio conto.

A tale fine, **mi impegno** a comunicare al Soggetto Preposto, nei termini e alle condizioni indicati nella Procedura di Internal Dealing, qualsiasi Operazione Rilevante oggetto di obbligo di comunicazione e altresì a tenere indenne e manlevata la Società e il Soggetto Preposto da ogni conseguenza pregiudizievole che a qualsiasi degli stessi dovesse derivare dalla mancata, ritardata o inesatta osservanza da parte mia degli obblighi previsti dalla Procedura di Internal Dealing.

La sottoscrizione della presente non esclude che le dovute Comunicazioni Internal Dealing siano effettuate a cura del sottoscritto, fermo restando l'impegno di quest'ultimo di segnalare alla Società (e per essa al Soggetto Preposto), al fine della comunicazione al pubblico, sia l'Operazione Rilevante, sia la volontà di provvedere in proprio ai predetti adempimenti.

Ai sensi della applicabile normativa sul trattamento dei dati personali, sono consapevole che non sia necessario raccogliere il mio consenso al trattamento dei dati personali contenuti nel presente documento da parte della Società per le finalità di cui all'informativa prevista dall'articolo 5 della Procedura (in quanto volti a consentire gli adempimenti di cui alla normativa primaria e secondaria in materia di *internal dealing* (inclusa, senza limitazione, la comunicazione dei dati, conservazione e trasmissione ad autorità competenti).

[firma]